

**COMUNE DI FRAZZANO'**  
**Città Metropolitana di Messina**

**N. 47 Reg.**

**del 24.05.2017**

**COPIA DELIBERAZIONE**  
**DELLA GIUNTA MUNICIPALE**

**OGGETTO:** *Approvazione programma triennale del fabbisogno del personale 2017/2019 – Atto di indirizzo*

L'anno duemiladiciassette il giorno ventiquattro del mese di maggio alle ore 11,05 e segg., nella Casa Comunale e nella consueta sala delle adunanze, in seguito ad invito di convocazione, si è riunita la Giunta Municipale con l'intervento dei signori:

COMPONENTI DELLA GIUNTA MUNICIPALE		PRESENTI	ASSENTI
1. DI PANE Gino	SINDACO	X	
2. LO SARDO Antonino	VICE SINDACO	X	
3. CASTROVINCI Marzia	ASSESSORE		X
4. MIRACOLA GIULIANO Giuseppe	ASSESSORE		X
5. IMBROSCI' Marco	ASSESSORE	X	

**PRESIEDE** il Sindaco Ing. Gino Di Pane

Risultano assenti gli Assessori: Castrovinci Marzia, Miracola Giuliano Giuseppe (Giustificati)

**PARTECIPA** il Segretario Comunale Dr. ssa Agostina Monia Lenzo

**Il Presidente**, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta e invita i convenuti a deliberare sull'argomento in oggetto specificato la cui proposta, presentata dall' Area Amministrativa di seguito integralmente si riporta:

<b>OGGETTO</b>	<i>Approvazione programma triennale del fabbisogno del personale 2017/2019. Atto d'indirizzo.</i>
----------------	---

**PREMESSO CHE**

- l'art. 39, comma 1, della Legge 27 dicembre 1997 n. 449, stabilisce che, al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale comprensivo delle unità di cui alla Legge n. 68/1999 ;

- ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 3, del D.Lgs. 165/2001 la consistenza e la variazione delle dotazioni organiche sono determinate, previa verifica degli effettivi bisogni, periodicamente, e comunque con cadenza triennale, per cui le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale e che, ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. a del citato D.Lgs. 165/2001, le amministrazioni ispirano la loro organizzazione alla funzionalità rispetto ai compiti e ai programmi di attività, nel perseguimento degli obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità;

- ai sensi dell'art. 6, comma 6, del D.Lgs. 165/2001, l'Ente che venga meno all'obbligo di programmazione non può procedere all'assunzione di nuovo personale, compreso quello appartenente alle categorie protette;

- l'articolo 33 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n° 165, come sostituito dall'articolo 16 della Legge 12 novembre 2011, n.183, stabilisce che *"le pubbliche amministrazioni che hanno situazioni di soprannumero o rilevano comunque eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria, anche in sede di ricognizione annuale prevista dall'articolo 6, comma 1, terzo e quarto periodo, sono tenute ad osservare le procedure previste dal presente articolo dandone immediata comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica. 2. Le amministrazioni pubbliche che non adempiono alla ricognizione annuale di cui al comma 1 non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto pena la nullità degli atti posti in essere"*;

- gli artt. 88 e 89 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" rimettono all'autonomia e alla discrezionalità degli Enti Locali, compatibilmente con i vincoli di bilancio e in coerenza con le leggi finanziarie, la determinazione e la consistenza dei propri organici, la programmazione delle assunzioni e degli effettivi fabbisogni di personale;

- l'art. 9 del D.Lgs. 267/2000 1 precisa che *"gli enti locali adeguano i propri ordinamenti ai principi di funzionalità e di organizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi, compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio. Gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese di personale"*

**DATO ATTO che:**

- a norma dell'art. 1, comma 102 L. 30/12/2004 n. 311, le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, e all'art. 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, non ricomprese nell'elenco 1 allegato alla stessa legge, adeguano le proprie politiche di reclutamento di personale al principio di contenimento della spesa in coerenza con gli obiettivi fissati dai documenti di finanza pubblica;

- ai sensi dell'art. 19, comma 8, della L. 28/12/2011 n. 448 (L. Finanziaria per l'anno 2002) a decorrere dall'anno 2002 gli organi di revisione contabile degli Enti Locali accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno del personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'art. 39 della legge 449/1997 e s.m.i.;

- secondo l'art. 3 comma 120 bis del D.L. n. 90/2014, convertito dalla legge n. 114/2014, il rispetto degli adempimenti e delle prescrizioni in materia di assunzioni e di spesa del personale, come disciplinati dall'art. 3 del D.L. n. 90/2014, nonché alle prescrizioni di cui al comma 4 dell'art. 11 del medesimo decreto, deve essere certificato dal Revisore dei Conti nella relazione di accompagnamento della delibera del Bilancio annuale dell'ente;

**PRESO ATTO** che, con la normativa sopracitata, è stata prevista la necessità di stabilire l'organizzazione e la disciplina degli uffici e successivamente e conseguentemente la consistenza e la variazione delle dotazioni organiche, in funzione delle finalità previste dall'art. 6 del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e cioè:

- razionalizzare il costo del lavoro pubblico, contenendo la spesa complessiva per il personale, diretta e indiretta, entro i vincoli di finanza pubblica;
- realizzare la migliore utilizzazione delle risorse umane nelle pubbliche amministrazioni, curando la formazione e lo sviluppo professionale dei dipendenti, garantendo pari opportunità alle lavoratrici ed ai lavoratori ed applicando condizioni uniformi rispetto a quella del lavoro privato;

**RICHIAMATO** con riferimento ai limiti alla spesa di personale l'articolo 1, comma 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (finanziaria 2007), nel testo vigente, il quale così dispone in materia *"Per gli enti non sottoposti alle regole del patto di stabilità interno, le spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell' IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, non devono superare il corrispondente ammontare dell'anno 2008. Gli enti di cui al primo periodo possono procedere all'assunzione di personale nel limite delle cessazioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato complessivamente intervenute nel precedente anno, ivi compreso il personale di cui al comma 558"*

**ACCERTATO** che la Legge 28/12/2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016) all'art. 1, comma 762 conferma tale disposizione per i Comuni che fino al 2015 non risultavano soggetti alla disciplina del patto di stabilità interno;

**DATO ATTO** che il Comune di Frazzanò non era soggetto ai vincoli determinati dal Patto di stabilità interno e che pertanto è tenuto all'osservanza dei limiti assunzionali previsti dall' articolo 1, comma 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (finanziaria 2007)

**CONSIDERATO** pertanto che, con riferimento all'anno 2015 l'Ente ha rispettato il vincolo del contenimento della spesa per il personale rispetto all'anno 2008, così come previsto dall'art. 1, comma n. 562, della legge 296/2006, cd finanziaria 2007, come modificato dall'articolo 4 ter della legge n. 44/2012, riconfermato dalla legge 28/12/2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016), art. 1, comma 762, per i Comuni che fino al 2015 non risultavano soggetti alla disciplina del patto di stabilità interno;

**PRESO ATTO** di quanto dispone in ordine al limite alle assunzioni, l'art.1, comma 424 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, legge di stabilità per il 2015, che così recita: *" Le regioni e gli enti locali, per gli anni 2015 e 2016, destinano le risorse per le assunzioni a tempo indeterminato, nelle percentuali stabilite dalla normativa vigente, all'immissione nei ruoli dei vincitori di concorso pubblico collocati nelle proprie graduatorie vigenti o approvate alla data di entrata in vigore della presente legge e alla ricollocazione nei propri ruoli delle unità soprannumerarie destinatarie dei processi di mobilità, esclusivamente per le finalità di ricollocazione del personale in mobilità le regioni e gli enti locali destinano, altresì, la restante percentuale della spesa relativa al personale di ruolo cessato negli anni 2014 e 2015, salva la completa ricollocazione del personale soprannumerario. Fermi restando i vincoli del patto di stabilità interno e la sostenibilità finanziaria e di bilancio dell'ente, le spese per il personale ricollocato secondo il presente comma non si calcolano, al fine del rispetto del tetto di spesa di cui al comma 557 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Il numero delle unità di personale ricollocato o ricollocabile è comunicato al Ministro per gli affari regionali e le autonomie, ai Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e ai Ministro dell'economia e delle finanze nell'ambito delle procedure di cui all'accordo previsto dall'articolo 1, comma 91, della legge 7 aprile 2014, n. 56. le assunzioni effettuate in violazione del presente comma sono nulle. "*

CHE la legge di stabilità 2015 (Art. 1 comma 424 della Legge n. 190 del 23.12.2014), nonché la circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n.l del 29/01/2015, hanno previsto che tutte le capacità assunzionali dei Comuni, anche non soggetti al Patto di stabilità, siano dirette negli anni 2015 e 2016, in via prioritaria, all'assorbimento dei vincitori di concorsi pubblici banditi le cui graduatorie siano state approvate prima del 01/01/2015, mentre la parte restante è destinata all'assorbimento del personale soprannumerario delle Province, a pena di nullità dei contratti stipulati;

**CONSIDERATO** che in questo Comune non è vigente alcuna graduatoria nella quale sono presenti vincitori di concorso pubblico da immettere nei ruoli ai sensi della predetta disciplina;

**DATO ATTO** che :

-la circolare del Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione n. 1/2015, ha interpretato la suddetta disposizione normativa, art. 1, comma 424 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, legge di stabilità per il 2015, precisando che *"le assunzioni effettuate in violazione dei commi 424 e 425 sono nulle. Rimangono consentite le assunzioni, a valere sui budget degli anni precedenti, nonché quelle previste da norme speciali, rimanendo dunque consentite dalla menzionata "circolare" le assunzioni a valere sui budget degli anni precedenti al 2015;*

- la Corte dei Conti sezione autonomie con le deliberazioni 26/2015 e 28/2015 ha espresso il principio di diritto per cui solo la capacità assunzionale del biennio 2015 -2016 è soggetta ai vincoli posti dall'art. 1 comma 424 della legge 190/2014 finalizzati a garantire il riassorbimento del personale provinciale, mentre le risorse derivanti dalla capacità assunzionale del 2014 , non utilizzate, possono essere destinate ad effettuare nuove assunzioni di personale a tempo indeterminato;

**ATTESO** che con specifico riguardo ai limiti alla spesa di personale ed alle assunzioni a tempo indeterminato, posti dal comma 562 della legge finanziaria 2007 per gli enti non soggetti al patto di stabilità , la Corte dei Conti , a sezioni riunite con deliberazione n. 52/CONTR/10 del 11/11/2010, ha stabilito *"che è possibile intendere l'espressione "nel limite delle cessazioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato complessivamente intervenute nel precedente anno " come comprensiva di tutte le vacanze complessivamente verificatesi dall'entrata in vigore della norma limitatrice, non ancora coperte alla data di riferimento".* Le Sezioni riunite hanno, pertanto, affermato che il significato da attribuire all'espressione *"nel precedente anno"* contenuta nell'art. 1, comma 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dall'art. 3, comma 121, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, possa riferirsi a cessazioni intervenute successivamente all'entrata in vigore della norma, anche in precedenti esercizi, rifluenti nell'anno precedente a quello nel quale si intende effettuare l'assunzione.

**CONSIDERATO** che il suddetto orientamento è confermato anche dalla Corte dei Conti della Liguria con la deliberazione n. 68/2015 e dalla Corte dei Conti Sardegna con la deliberazione n.66/2015 che, con riferimento ai limiti assunzionali dell'anno 2015 hanno stabilito l'illustrata interpretazione estensiva e sistematica della norma di cui all'art. 1, comma 562, della legge n. 296 del 2006, consente agli enti non soggetti al patto di stabilità, di considerare ai fini dell'individuazione dei limiti per le nuove assunzioni anche cessazioni anteriori a quelle intervenute nell'esercizio precedente e non ancora coperte, purché dette cessazioni si siano verificate dal 2006 in poi, ovvero nell'arco temporale preso in considerazione dalla disposizione, che, in vigore, a far data dal 1° gennaio 2007, fa riferimento alle cessazioni intervenute nel precedente anno.

**VISTO** l'art. 1, comma 228 della Legge 208/2015 (Legge di stabilità per l'anno 2016) che dispone testualmente quanto segue: *"Le amministrazioni di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e successive modificazioni, possono procedere, per gli anni 2016,*

2017 e 2018, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale nel limite di un contingente di personale corrispondente, per ciascuno dei predetti anni, ad una spesa pari al 25 per cento di quella relativa al medesimo personale cessato nell'anno precedente. In relazione a quanto previsto dal primo periodo del presente comma, al solo fine di definire il processo di mobilità' del personale degli enti di area vasta destinato a funzioni non fondamentali, come individuato dall'articolo 1, comma 421, della citata legge n. 190 del 2014, restano ferme le percentuali stabilite dall'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. Il comma 5-quater dell'articolo 3 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e' disapplicato con riferimento agli anni 2017 e 2018”;

VISTO l'art. 4, comma 6 del D.L. 101/2013, convertito con modificazioni dalla legge 125/2013 secondo il quale “A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2016, al fine di favorire una maggiore e piu' ampia valorizzazione della professionalita' acquisita dal personale con contratto di lavoro a tempo determinato e, al contempo, ridurre il numero dei contratti a termine, le amministrazioni pubbliche possono bandire, nel rispetto del limite finanziario fissato dall'articolo 35, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a garanzia dell'adeguato accesso dall'esterno, nonche' dei vincoli assunzionali previsti dalla legislazione vigente e, per le amministrazioni interessate, previo espletamento della procedura di cui all'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, procedure concorsuali, per titoli ed esami, per assunzioni a tempo indeterminato di personale non dirigenziale riservate esclusivamente a coloro che sono in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1, commi 519 e 558, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all'articolo 3, comma 90, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nonche' a favore di coloro che alla data di pubblicazione della legge di conversione del presente decreto hanno maturato, negli ultimi cinque anni, almeno tre anni di servizio con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato alle dipendenze dell'amministrazione che emana il bando, con esclusione, in ogni caso, dei servizi prestati presso uffici di diretta collaborazione degli organi politici. Il personale non dirigenziale delle province, in possesso dei requisiti di cui al primo periodo, puo' partecipare ad una procedura selettiva di cui al presente comma indetta da un'amministrazione avente sede nel territorio provinciale, anche se non dipendente dall'amministrazione che emana il bando. Le procedure selettive di cui al presente comma possono essere avviate solo a valere sulle risorse assunzionali relative agli anni 2013, 2014, 2015 e 2016, anche complessivamente considerate, in misura non superiore al 50 per cento, in alternativa a quelle di cui all'articolo 35, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”;

VISTO l'art. 30 della L.R. 5/2014 che ha recepito le disposizioni statali sulla stabilizzazione del personale precario di cui al D.L. 101/2013, convertito con modificazioni dalla Legge 125/2013;

VISTO l'art. 37, comma 5 della L.R. 15/2015 il quale disponendo che si applicano in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 1, comma 426, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, ha differito il termine finale per le stabilizzazioni al 31.12.2018, in coerenza con le disposizioni di cui al comma 424 anzi richiamato;

VISTO l'art. 27 della Legge Regionale n. 3/2016 (legge di stabilita' regionale per l'anno 2016) e ss.mm.ii. il quale recita testualmente che “Entro il 30 novembre 2016 ciascun ente territoriale interessato dal Fondo straordinario di cui all'articolo 30, comma 7, della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, e successive modifiche ed integrazioni, con deliberazione del proprio organo esecutivo, approva una relazione articolata in merito alle potenzialita' di assunzione nel triennio 2016/2018 dell'amministrazione locale sulla base dei fabbisogni programmati di personale, nel rispetto

*delle esigenze funzionali, delle capacità assunzionali e dei parametri previsti dalla specifica normativa. Tale relazione, con i relativi allegati tecnici, è trasmessa dal legale rappresentante dell'ente entro dieci giorni al Dipartimento regionale delle autonomie locali. La mancata trasmissione della relazione di cui al comma 2 comporta la sospensione delle erogazioni per l'anno 2016, a qualsiasi titolo, del Fondo straordinario di cui all'articolo 30, comma 7, della legge regionale n. 5/2014, e successive modifiche ed integrazioni";*

**VISTA** la L.R. n. 27 del 29.12.2016, pubblicata sulla GURS n. 58 del 31.12.2016 recante " Disposizioni in materia di autonomie locali e per la stabilizzazione del personale precario";

**VISTO** in particolare, l'art. 3 della L.R. 27/2016 che contiene particolari disposizioni per la stabilizzazione del personale precario, prevedendo al comma 22 che i percorsi di stabilizzazione di cui ai commi 1 e 2 del medesimo articolo sono avviati dopo la conclusione delle procedure previste dall'art. 2 e comunque dopo il 1° marzo 2017, previa verifica della sussistenza dei presupposti;

**DATO ATTO** che le procedure previste dall'art. 2 della L.R. 27/2016 non sono state concluse né risulta adottata alcuna circolare regionale contenente indicazioni operative sulla corretta attuazione dell'art. 3 e conseguentemente al momento non risulta possibile dare concreta attuazione alle disposizioni sulla stabilizzazione del personale precario di cui all'art. 3 della legge regionale anzi richiamata;

**RILEVATO** che ad oggi, non sono state emanate disposizioni attuative e/o esplicative relativamente alla stabilizzazione che gli enti locali dovrebbero avviare, né relativamente alla riforma delle ex province e agli effetti della stessa sul personale provinciale.

**RILEVATO CHE** ad oggi anche il decreto correttivo del Dvo 50/2016 che entrerà in vigore il prossimo 20 maggio apporta novità rilevanti in materia di calcolo della spesa di personale.

**VISTI:**

- il D. Lgs. n. 165/2001;
- il D.lgs. 267/2000;
- il D. n. 90/2014 convertito in Legge n. 114/2014;
- la Legge 190/2014;
- La legge 208/2015;
- l'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;
- lo Statuto Comunale;
- il Vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi;


**PROPONE**

1. **DI PRENDERE ATTO** delle superiori premesse che qui si intendono integralmente richiamate.
2. **DARE ATTO** che l'ente si riserva di procedere con ulteriore separato atto alla programmazione triennale del fabbisogno di personale 2017/2019, all'esito delle disposizioni regionali attuative ed esplicative della normativa in materia di personale delle ex province (oggi liberi consorzi) - legge regionale n. 15/2015 e s.m.i.- nonché delle indicazioni operative da parte della Regione in ordine alla concreta applicazione della L.R. 27/2016 ai fini della stabilizzazione del personale precario.

**Il responsabile dell'Area Amministrativa**

F.to Dott. Mileti Antonio

**Il Proponente**



## COMUNE DI FRAZZANO'

### PARERE PREVENTIVO REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

Il sottoscritto *Dr. Antonio MILETI*, Responsabile dell'Area Amministrativa, esprime parere favorevole sulla presente **proposta di deliberazione**, in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, ed alla regolarità e correttezza amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000.

Data 18-5-2017

Il Responsabile Area Amministrativa  
*Dr. Antonio MILETI*

### PARERE PREVENTIVO REGOLARITA' CONTABILE E ATTESTAZIONE FINANZIARIA

Il sottoscritto *Dr. Antonio MILETI*, Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n° 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, ATTESTA, che l'approvazione del presente provvedimento  **comporta** (ovvero)  **non comporta** riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente. Ai sensi del combinato disposto degli articoli 49, comma 1 e dell'art. 147/bis del D.Lgs. 267/2000, nonché del Regolamento comunale sui controlli interni, esprime parere  **FAVOREVOLE** (ovvero)  **NON FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità contabile.

Data 18-5-2017

Il Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria  
*Dr. Antonio MILETI*

**LA GIUNTA MUNICIPALE**

VISTA LA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE IN OGGETTO;

VISTO che ai sensi dell'art. 53 della Legge n. 142/1990, recepito dalla L.R. n. 48/91 e modificato dall'art. 12 della L.R. n. 30/2000, sulla proposta di deliberazione in oggetto hanno espresso parere:

- Il Responsabile del servizio interessato, per la regolarità tecnica, parere favorevole;
- Il Responsabile del servizio interessato, per la regolarità contabile, parere favorevole.

VISTO il vigente O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana

CON VOTI UNANIMI ESPRESSI NELLE FORME DI LEGGE

**DELIBERA**

**DI APPROVARE LA SUINDICATA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE.**

**SUCCESSIVAMENTE**

**IL PRESIDENTE**

Stante l'urgenza di provvedere in merito, propone di dichiarare immediatamente esecutivo il presente provvedimento;

**LA GIUNTA MUNICIPALE**

SENTITA la proposta del Presidente;

VISTA la Legge Regionale n. 44/1991 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

CON VOTI UNANIMI ESPRESSI NELLE FORME DI LEGGE

**DELIBERA**

**DI DICHIARARE IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE IL PRESENTE PROVVEDIMENTO**



Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma.

**IL PRESIDENTE**  
F.to Ing. Gino Di Pane


**L'Assessore Anziano**  
F.to Antonino Lo Sardo

**Il Segretario Comunale**  
F.to Dott.ssa Agostina Monia Lenzo

.....  
[X] La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 12, comma 2° della Legge Regionale 3.12.1991, n. 44.

**Li 24/05/2017**

**Il Segretario Comunale: f.to Dott.ssa Agostina Monia Lenzo**

	<b>CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE</b>	
	Il sottoscritto Segretario Comunale, su conforme attestazione del Responsabile, CERTIFICA che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line per giorni quindici consecutivi, dal _____ al _____ al n. _____	
	Frazzanò li	
	<b>Il Responsabile</b> Caterina Parrinelli	<b>Il Segretario Comunale</b> F.to Dott.ssa Agostina Monia Lenzo

**SI ATTESTA CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE**  
È stata trasmessa ai capigruppo consiliari il \_\_\_\_\_ prot. n. \_\_\_\_\_ (art.15, comma 4° LR n.41/91)

**Il Responsabile del Servizio:**

\*\*\*\*\*

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il\_giorno

| | decorsi i 10 giorni dalla pubblicazione (art.12,comma 1, LR . n.41/91)

[X] il giorno stesso dell'adozione perché dichiarata immediatamente esecutiva (art.12,comma 2° L.R. .41/91)

Frazzanò li 24/05/2017

Il Segretario Comunale  
F.to Dott.ssa : Agostina Monia Lenzo